



Ministero dell'istruzione e del merito
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Caruano"

PROTOCOLLO "GESTIONE ASSENZE" PER LE FAMIGLIE

Premessa

Le linee guida non hanno carattere normativo ma di indirizzo e riflessione, queste, in particolare, sono il frutto del lavoro di approfondimento svolto nell'anno scolastico 2019/2020 e che sono proseguiti con l'adozione di strumenti e protocolli operativi nell'anno scolastico 2020/2021 grazie al lavoro svolto dalla referente e dal G.O.S.P.

Normativa di riferimento

- ❖ Costituzione della Repubblica Italiana (art. 34 c.2)
- ❖ Codice Penale (art. 731)
- ❖ Codice di Procedura Penale
- ❖ Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D. Lvo 16.4.1994 n. 297)
- ❖ Protocollo d'Intesa in Materia di Prevenzione e Recupero della Dispersione Scolastica stipulato tra il Comune di Vittoria e le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta.

Obbligo scolastico

- Costituzione della Repubblica Italiana art.34 c.2;
- DPR 616 del 1977;
- L. 496/94;
- DPR 567/96;
- DPR 156/99;
- Testo Unico in materia di Istruzione D.L. 297 del 1994 Titolo II e Titolo VII;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria e impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296".
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni".

Obbligo formativo

- L. 144 del 1999;
- L. 53/03 (Riforma Moratti) “assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale”.
- D. Lgs. n. 276/2003 art.48 “apprendistato”;
- D. Lgs. 76/2005 art.5;
- D. M. 139/2007.

L'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni nella fascia di età compresa tra 6 e 16 anni, ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore entro il diciottesimo anno di età. I responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che ne facciano le veci.
La vigilanza dell'assolvimento dell'obbligo (DM 489/2001) è dell'istituzione scolastica frequentata, ai vari operatori secondo i rispettivi ruoli e funzioni.

Definizione di varie tipologie di dispersione scolastica

- ⇒ Evasione scolastica - minori mai iscritti o iscritti e mai frequentanti la scuola dell'obbligo.
- ⇒ Abbandono scolastico - interruzione degli studi senza ritiro formalizzato e senza conseguimento del titolo in soggetti non più in obbligo scolastico (maggiori di anni 16).
- ⇒ Ritiro formalizzato - trasferimento ad altra scuola, scelta di istruzione familiare con obbligo di esami da privatista.
- ⇒ Insuccesso scolastico - fenomeno multiforme che si manifesta con varie possibilità:
 - ✓ ripetenza*;
 - ✓ disagio*;
 - ✓ disinteresse*;
 - ✓ scarso rendimento*;
 - ✓ sfiducia nella scuola*;
 - ✓ scarsa rilevanza dell'apprendimento nella vita;
 - ✓ mancata realizzazione delle potenzialità;
 - ✓ difficoltà relazionali tra pari e con gli adulti;
 - ✓ difficoltà ad adattarsi alle regole e all'organizzazione della vita scolastica;
 - ✓ scarsa partecipazione delle famiglie;
 - ✓ mancato compimento di progressi individuali.

*** il fenomeno può manifestarsi con assenze ripetute e/o frequenza discontinua.**

Normativa specifica sulla responsabilità genitoriale

- Art. 147 Codice Civile "Doveri verso i figli".
- Secondo l'art. 39 del decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154: entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
- L' Art. 731 del Codice Penale contempla l'inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare.
- Secondo il combinato disposto degli artt. 731 e dell'art. 8 della legge n. 1859 del 1962 l' illecito penale sussiste non solo per l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare ma anche dell'obbligo relativo all'istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di età.
- La Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni".
- L'obbligo alla frequenza scolastica è inoltre previsto dal DPR 249/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti" e dal Patto di corresponsabilità dell'Istituto (l'art. 3 del DPR 235/2007; Vista la C.M. Prot. n. 3602/P0 del 31/07/2008) firmato dalle famiglie ad inizio anno scolastico.

Gestione delle assenze

Chi fa	Cosa fa
Il genitore	Come da normativa è tenuto a vigilare relativamente alle assenze del figlio. Le assenze si possono effettuare per motivi di salute o motivi di famiglia reali. Si ricorda che sono computate come ore di assenza anche le entrate alla seconda ora di lezione e le uscite anticipate.
Il genitore	Giustifica il figlio puntualmente per garantire il rientro in classe in sicurezza
La scuola	Rileva, prima giornalmente e poi mensilmente, i giorni/ore di assenza e i ritardi degli alunni.
La scuola	Convoca, se necessario, i genitori e li informa della situazione del figlio in merito alla quantità di assenze accumulate
Il genitore	Resosi conto di non rispettare il diritto all'istruzione del proprio figlio effettua una vigilanza costante e più efficace in merito alle assenze
La scuola	Segnala ai Servizi sociali, all'Ente locale e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni i casi di alunni in evasione e/o abbandono dell'obbligo scolastico

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Per quanto riguarda le situazioni di assenza che non costituiscono rischi di dispersione, le modalità di gestione con deroga sono rinvenibili nel Regolamento sui limiti delle assenze.